

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Nn. 891, 561 e 895-A

Relazione orale

Relatore Antonino CARUSO

**TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

Comunicato alla Presidenza il 6 febbraio 2002

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al sistema elettorale
del Consiglio superiore della magistratura (n. 891)

presentato dal Ministro della giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2001

—————

CON ANNESSI TESTI DEI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (n. 561)

d’iniziativa dei senatori CIRAMI, EUFEMI, CONSOLO, COMPAGNA, BOREA, MENARDI e MUGNAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2001

Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (n. 895)

d’iniziativa dei senatori FASSONE, ANGIUS, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, GUERZONI e VILLONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2001

dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 891

INDICE

Parere della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	4
Disegno di legge n. 891, testo del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	5
Disegno di legge n. 561, d’iniziativa dei senatori Cirami ed altri	»	12
Disegno di legge n. 895, d’iniziativa dei senatori Fassone ed altri	»	14

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

sui disegni di legge nn. 561, 891 e 895 e su emendamenti

22 gennaio 2002

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sui disegni di legge nn. 891 e 895.

Suscita invece perplessità la formulazione del disegno di legge n. 561 laddove prevede che i componenti togati del Consiglio superiore della magistratura vengano scelti mediante sorteggio. L'articolo 104 della Costituzione prevede infatti che questi componenti vengano eletti da tutti i magistrati ordinari.

Quanto agli emendamenti trasmessi, esprime un parere contrario sull'emendamento 1.262 che prevede una impropria disparità, nel diritto di voto, tra i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità e quelli che esercitano funzioni di merito. Formula altresì parere contrario sull'emendamento 1.0.2 che prevede la integrazione, quali componenti di pieno diritto, del Consiglio superiore, di membri eletti da giudici onorari, in violazione di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 104 della Costituzione che circoscrive l'elettorato attivo ai soli magistrati ordinari. Formula invece un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGED'INIZIATIVA DEL GOVERNO
—**DISEGNO DI LEGGE**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
—**Art. 1.**

1. Nell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, al primo comma, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».

Art. 2.

1. Nell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, al secondo comma, le parole: «cinque magistrati con funzioni di merito» sono sostituite dalle altre: «quattro magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b).»; e al comma 3, le parole: «tre magistrati con funzioni di merito;» sono sostituite dalle altre: «due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)».

Art. 3.

1. Nell'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, al primo comma, le parole: «quattordici» e «sette» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dieci» e «cinque».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 1.

1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Componenti eletti dai magistrati*). - 1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.

2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per quattordici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001»;

b) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Elettorato attivo e passivo*). - 1. All'elezione dei magistrati componenti il

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 4.

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Componenti eletti dai magistrati*). - 1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di **quattordici** componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) in un collegio unico nazionale, per **tre** magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per **nove** magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001».

Art. 5.

1. L'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Elettorato attivo e passivo*). - 1. All'elezione dei magistrati componenti il

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie **o che non abbiano già preso possesso dell'ufficio di destinazione**, e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni.

2. Non sono eleggibili:

a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie;

b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella qualifica;

c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento;

d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni;

e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni»;

c) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede*). - 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore nomina l'ufficio centrale

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie, e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni.

2. *Identico*:

a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie, **anche a causa di sospensione dalle medesime**;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*».

Art. 6.

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede*). - 1. *Identico*.

2. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

elettorale presso la Corte di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da un supplente in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che il candidato eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e che siano state rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 24 ed al comma 3 del presente articolo; trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura.

5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

3. *Identico.*

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che il candidato eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere *a)*, *b)* o *c)*, **che non sussista in capo allo stesso alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell'articolo 24 e che risulti rispettato quanto previsto** al comma 3 del presente articolo; trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura.

5. *Identico.*

6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'**ammonimento**, presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di tre magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della Repubblica presso i tribunali, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi degli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, votano nel seggio del tribunale di Roma.

10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito.»;

d) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (*Votazioni*). - 1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

2. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*».

Art. 7.

1. L'articolo 26 della **legge 24 marzo 1958, n. 195**, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (*Votazioni*). - *Identico.*».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale.

4. Sono bianche le schede prive di voto valido.

5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

6. È nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione della preferenza.

7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio.»;

e) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (*Scrutinio e assegnazione dei seggi*). - 1. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per ciascun collegio, aprendo le schede elettorali e dividendo quelle valide in gruppi secondo la preferenza espressa; determina il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato.

2. Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei seggi da assegnare in ciascun collegio. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo.»;

f) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - (*Contestazioni*). - 1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale co-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 8.

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (*Scrutinio e assegnazione dei seggi*). - *Identico.*».

Art. 9.

1. L'articolo 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - (*Contestazioni*). - *Identico.*».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

stituito presso la Corte di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.

2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validità delle schede.

3. Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.»;

g) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - (*Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati*). - 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze.»;

h) gli articoli 23-bis, 24-bis e 24-ter sono abrogati.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 10.

1. L'articolo 39 **della legge 24 marzo 1958, n. 195**, è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - (*Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati*). - *Identico.*».

Art. 11.

1. Gli articoli 23-bis, 24-bis e 24-ter **della legge 24 marzo 1958, n. 195**, sono abrogati.

Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 561

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CIRAMI ED ALTRI

Art. 1.

1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di Cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da venti componenti scelti, mediante sorteggio, tra i magistrati ordinari e da dieci componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere.»;

b) all'articolo 20, primo comma, il numero 1 è sostituito dal seguente:

«1) verifica i titoli di ammissione dei componenti scelti tra i magistrati»;

c) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (*Sorteggio dei magistrati*) - 1. Il sorteggio dei magistrati componenti del Consiglio superiore avviene entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio.

2. Il sorteggio ha luogo nel giorno stabilito dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle Camere»;

d) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Componenti scelti tra i magistrati*) - 1. I componenti magistrati sono scelti: due tra i magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità e diciotto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito, secondo le modalità di cui all'articolo 25.

2. Non possono essere scelti i magistrati che nel corso dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore.

3. Non possono essere scelti i magistrati che, alla data indicata all'articolo 21, comma 2, non esercitino funzioni giudiziarie.

4. Non possono essere scelti i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio superiore per la cui rinnovazione si procede.

5. Non possono essere scelti i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore per la cui rinnovazione si procede.

6. Non possono essere scelti i magistrati sospesi dalle funzioni e i magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, è stata inflitta una sanzione più grave dell'ammonizione. Possono tuttavia essere scelti i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni, ed essa non è stata seguita da altra sanzione disciplinare.

7. Non possono essere scelti i magistrati che, alla data indicata all'articolo 21, comma 2, non abbiano effettuato un servizio permanente e continuativo per almeno quattro anni.

8. Non possono, comunque, essere scelti i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità dalla nomina. L'anzianità nella qualifica è calcolata alla data indicata all'articolo 21, comma 2.»;

e) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Interpello dei magistrati*) - 1. Due mesi prima della data indicata all'articolo 21, comma 2, il Comitato di Presidenza rivolge, per la via gerarchica, formale interpello a tutti i magistrati in servizio, al fine di acquisire la loro preventiva accettazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio superiore.

2. Sono esclusi dall'interpello i magistrati indicati nell'articolo 23.»;

f) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Sorteggio dei magistrati. - Modalità*) - 1. Tra i magistrati che abbiano risposto positivamente all'interpello di cui all'articolo 24, sono sorteggiati un magistrato che esercita funzioni giudicanti di legittimità ed un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità.

2. I diciotto magistrati che esercitano funzioni giudiziarie di merito sono sorteggiati con i seguenti criteri:

a) con un primo sorteggio sono scelti, per ogni distretto di Corte di appello, due magistrati con funzioni giudicanti ed un magistrato con funzioni requirenti;

b) con un secondo sorteggio sono scelti dodici magistrati tra quelli già sorteg-

giati con funzioni giudicanti e sei magistrati tra quelli sorteggiati con funzioni requirenti;

c) in caso di rinuncia o di decadenza dall'incarico di uno o più magistrati scelti, si procede alla sostituzione con le modalità di cui alla lettera b).

3. I magistrati applicati presso la Corte suprema di Cassazione e la Procura generale della Repubblica presso la stessa Corte, ai sensi delle leggi 29 novembre 1971, n. 1050, e 30 luglio 1985, n. 405, e i magistrati in servizio presso la Direzione nazionale antimafia sono compresi nel distretto di Roma».

g) gli articoli 23-bis, 24-bis, 24-ter, 26, 27, 28 e 29 sono abrogati.

DISEGNO DI LEGGE N. 895

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FASSONE ED ALTRI

Art. 1.

1. Gli articoli 24-*bis* e 24-*ter* della legge 24 marzo 1958, n. 195, introdotti dall'articolo 6 della legge 12 aprile 1990, n. 74, sono abrogati.

Art. 2.

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della legge 12 aprile 1990, n. 74, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Elezione dei componenti magistrati. Voti e presentazione delle liste*) - 1. Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano:

a) in un collegio nazionale per l'elezione di due magistrati della Corte di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità;

b) in un collegio nazionale per l'elezione di diciotto magistrati con effettivo esercizio di funzioni di merito.

2. I magistrati possono presentare la propria candidatura esclusivamente nel collegio corrispondente alle funzioni effettivamente esercitate nel momento della presentazione delle liste.

3. I magistrati con funzioni di tribunale e di appello addetti all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione ed i magistrati con funzioni di appello addetti alla procura generale presso la stessa Corte, nonchè i magistrati della Direzione nazionale antimafia, i magistrati addetti a funzioni non giudiziarie ed i magistrati che

svolgono attività presso organismi internazionali possono presentare la loro candidatura nel collegio nazionale di cui al comma 1, lettera b).

4. Concorrono alle elezioni in ciascuno dei collegi nazionali liste di candidati, connotate da un identificativo di lista, presentate da almeno cinquanta elettori; e singoli candidati, raggruppati in un unico elenco, presentati ciascuno da almeno venticinque elettori.

5. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore a due per quanto attiene al collegio di cui al comma 1, lettera a), e non superiore a diciotto per quanto attiene al collegio di cui al comma 1, lettera b), dei quali non più di tredici esercitanti funzioni giudicanti, e non più di cinque esercitanti funzioni inquirenti.

6. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista o elenco.

7. Nessun elettore può presentare più di una lista o più di un candidato indipendente.

8. I presentatori non sono eleggibili.

9. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni.

10. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuno dei collegi nazionali.

11. Il voto si esprime:

a) per il collegio nazionale presso la Corte di cassazione, di cui al comma 1, lettera a), con il voto ad uno solo dei candidati, sia esso compreso in una lista o nell'elenco;

b) per il collegio nazionale dei magistrati di merito, di cui al comma 1, lettera b), con una delle modalità seguenti:

1) attribuendolo ad una lista ed esprimendo eventualmente sino a tre preferenze individuali all'interno della stessa;

2) attribuendolo a candidati indipendenti dell'elenco, esprimendo sino a tre preferenze individuali;

3) attribuendolo ad una lista ed esprimendo, accanto ad eventuali una o due preferenze individuali all'interno della stessa, non più di una preferenza individuale a favore di un candidato indipendente compreso nell'elenco».

Art. 3.

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come da ultimo sostituito dall'articolo 10 della legge 12 aprile 1990, n. 74, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (Assegnazione dei seggi) - 1. L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a). A tal fine:

a) determina la cifra elettorale di ogni lista sommando i voti che ciascuna lista ha conseguito;

b) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale di ciascuna delle liste, dividendo detta cifra per due ed ottenendo così il quoziente elettorale;

c) attribuisce i due seggi alla lista o al candidato i cui voti raccolti contengono il quoziente elettorale determinato sulla base delle operazioni precedentemente svolte. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario, e in caso di ulteriore parità al candidato più anziano per età.

2. L'ufficio elettorale centrale assegna altresì i seggi del collegio nazionale dei magistrati esercitanti funzioni di merito, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), attenendosi ai seguenti criteri:

a) individua il numero delle preferenze individuali complessivamente attribuite a tutti i candidati compresi nelle liste

ed a tutti i candidati indipendenti compresi nell'elenco;

b) riserva, a favore dei candidati indipendenti compresi nell'elenco, un numero di seggi corrispondente alla proporzione fra il totale delle preferenze espresse per i candidati compresi nell'elenco ed il totale di quelle espresse per i candidati compresi nelle liste e precisamente:

1) due seggi se tale proporzione è non inferiore al 10 per cento;

2) tre se non inferiore al 20 per cento;

3) quattro se non inferiore al 30 per cento;

4) cinque se non inferiore al 35 per cento;

5) sei se non inferiore al 40 per cento;

6) progressivamente un ulteriore seggio ogni ulteriore 5 per cento;

c) attribuisce i seggi riservati ai sensi della lettera b) ai candidati che hanno totalizzato il maggior numero di preferenze individuali all'interno dell'elenco;

d) determina il quoziente base, dividendo la cifra dei voti validi espressi per candidati compresi nelle liste per il numero dei seggi restanti dopo l'attribuzione della quota riservata ai candidati compresi nell'elenco;

e) determina il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente elettorale. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale. Partecipano all'assegnazione dei seggi le liste che abbiano conseguito almeno il 9 per cento dei voti complessivamente espressi;

f) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità

di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di ulteriore parità, è assegnato al candidato più anziano per età.

3. Non possono essere eletti complessivamente più di quindici magistrati esercitanti funzioni giudicanti, nè più di cinque magistrati esercitanti funzioni inquirenti. Quelli di essi che, nella graduatoria dei voti riportati da ciascuno, si collocano in una posizione eccedente la quota di spettanza della rispettiva funzione, sono sostituiti dal magistrato, appartenente alla stessa lista, ovvero compreso nell'elenco, che esercita la funzione diversa, e che ha riportato il maggior numero di voti».

Art. 4.

1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 30 agosto 1988, n. 400, adotta le necessarie disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi entro la scadenza del termine di cui al comma 1, le stesse sono indette non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza stessa.